



STATUTO
dell'associazione "ISTITUTO EUROPEO DELL'OMBUDSMAN"
(versione deliberata nella riunione dell'assemblea generale ordinaria
tenutasi il 21 settembre 2013 a Bukaresti)

§ 1 Denominazione e sede dell'associazione

L'associazione è denominata "Europäisches Ombudsman-Institut" (Istituto Europeo dell'Ombudsman, abbreviato: **EOI**), ha sede a Innsbruck ed è soggetta al diritto austriaco.

§ 2 Finalità dell'associazione

L'EOI è un'associazione indipendente e senza fine di lucro che persegue i seguenti scopi:

- 1) divulgazione e promozione del concetto di ombudsman;
- 2) attività e ricerca scientifica su questioni attinenti i diritti umani, la tutela dei cittadini e la figura dell'ombudsman;
- 3) sostegno a istituzioni operanti nell'ambito di competenza dell'ombudsman a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
- 4) promozione di scambi di esperienze a livello nazionale, europeo e internazionale;
- 5) svolgimento di un ruolo attivo nello sviluppo e nella promozione dei diritti sociali, economici e culturali;
- 6) collaborazione con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali che perseguono identiche o analoghe finalità;
- 7) collaborazione con l'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, con il Mediatore Europeo e con le altre istituzioni internazionali che hanno mandato istituzionale di tutela e promozione dei diritti umani."

§ 3 Conseguimento delle finalità associative

I mezzi per il conseguimento delle finalità associative sono i seguenti:

- 1) edizione e promozione di pubblicazioni;
- 2) organizzazione di eventi e partecipazione a manifestazioni;
- 3) collaborazione con il Consiglio d'Europa in quanto ONG con status consultivo dallo stesso riconosciuta e inoltro di reclami collettivi in veste di ONG internazionale riconosciuta dal Consiglio d'Europa;
- 4) stesura di pareri;
- 5) istituzione e tenuta di un archivio scientifico;
- 6) collaborazione con università e istituzioni scientifiche e organizzazioni internazionali;
- 7) creazione e gestione di un sito web di informazione generale sull'attività dell'EOI nonché delle istituzioni operanti nell'ambito di pertinenza dell'ombudsman e dei diritti umani in Europa;
- 8) gestione di una segreteria di coordinamento che fornisca ai soci e all'opinione pubblica informazioni sull'EOI e le sue attività;
- 9) attività ausiliarie conformi alle finalità dell'EOI e utili al loro perseguimento.
- 10) istituzione, realizzazione e gestione di una biblioteca internazionale sui diritti umani con accesso gratuito per gli utenti;
- 11) supporto e consulenza nella creazione di nuove istituzioni operanti nell'ambito di pertinenza dell'ombudsman e di sportelli di servizio per i cittadini.

§ 4 Principi dell'associazione

Nell'esercizio della propria attività l'associazione si attiene ai seguenti principi:

- 1) indipendenza;
- 2) pubblica utilità;
- 3) internazionalità;
- 4) autonomia decisionale;
- 5) scientificità.
- 6) condivisione delle informazioni
- 7) trasparenza
- 8) cooperazione con altre organizzazioni operanti nell'ambito di competenza dell'ombudsman e di diritti umani

§ 5 Reperimento delle risorse

Le risorse materiali necessarie vengono reperite attraverso:

- 1) quote associative;
- 2) proventi da attività proprie, prestazioni e patrimonio;
- 3) sovvenzioni pubbliche e contributi di sponsor;
- 4) offerte, donazioni e lasciti.

§ 6 Categorie di soci e acquisizione della qualità di socio

I soci dell'associazione si suddividono in:

1) **soci istituzionali**, che possono essere istituzioni indipendenti titolari di funzioni pubbliche nel settore di competenza dell'ombudsman e legittimate in base alla costituzione, alle leggi o ad analoghi fondamenti giuridici.

Nonché università o singole facoltà, commissioni parlamentari per le petizioni o altre istituzioni pubblicamente legittimate, che intrattengano da almeno 3 anni accordi di cooperazione con l'EOI.

2) **soci individuali**, che possono essere persone fisiche distinte per meriti nel settore di pertinenza dell'ombudsman o intenzionate a contribuire con la loro attiva collaborazione alle finalità associative, in particolare per quanto riguarda le ricerche scientifiche e la diffusione delle istituzioni operanti nell'ambito di pertinenza dell'ombudsman e dei diritti umani;

I membri di paesi e / o regioni che non sono riconosciuti o sono solo parzialmente riconosciuti dalla comunità internazionale di diritto internazionale possono anche essere ammessi come membri individuali, sono guidati nello stato di „Difensore dei diritti umani“; il comitato esecutivo decide in merito con una maggioranza qualificata di 2/3.

3) **soci corrispondenti**, che possono essere persone fisiche o giuridiche che si occupano di questioni attinenti alla competenza dell'ombudsman, che desiderano avvalersi delle strutture dell'EOI e ricevere regolarmente dallo stesso informazioni e pubblicazioni.

4) **soci sostenitori**, che possono essere persone fisiche o giuridiche intenzionate a sostenere l'attività dell'EOI soprattutto dal punto di vista materiale;

5) **soci onorari**, ovvero persone fisiche distinte per particolari meriti nei confronti dell'EOI, che pertanto possono essere nominate dall'assemblea generale soci onorari dell'EOI su richiesta unanime del consiglio direttivo.

Sull'ammissione dei soci di cui ai commi 1 a 4 decide il consiglio direttivo, mentre l'assemblea generale decide sulle obiezioni sollevate contro le deliberazioni del consiglio direttivo. Non sussiste un diritto all'ammissione.

§ 7 Diritti e doveri dei soci

1) Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale nonché a tutte le manifestazioni dell'EOI, di avvalersi delle strutture dell'EOI e di ricevere le pubblicazioni nonché gli statuti dell'EOI.

2) I soci istituzionali, individuali e onorari hanno il diritto di sottoporre richieste all'assemblea generale e al consiglio direttivo. Le richieste indirizzate all'assemblea generale e le proposte di nomina devono essere presentate per tempo, affinché pervengano alla segreteria almeno un mese prima dell'assemblea generale. Le proposte di nomina devono inoltre contenere la dichiarazione con cui i candidati designati si impegnano ad accettare l'eventuale nomina.

3) I soci istituzionali, individuali e onorari che abbiano versato la quota associativa hanno diritto al seggio e al voto in seno all'assemblea generale ai sensi del comma Il diritto di voto può essere esercitato soltanto personalmente. Nel caso delle istituzioni deve essere esercitato dal/la legale rappresentante (titolare) o (dietro presentazione di delega scritta) da un/a funzionario/a con responsabilità dirigenziali.

4. Il diritto di voto può essere esercitato da un massimo di 9 soci istituzionali e di 6 soci individuali provenienti dallo stesso Stato. Se all'assemblea generale partecipano più di 9 soci istituzionali o più di 6 soci individuali provenienti dallo stesso Stato, questi devono individuare di comune accordo i 9 o 6 soci che esercitano il diritto di voto.

In caso di mancato accordo si procede al sorteggio tra i soci istituzionali o individuali presenti. I soci che fanno parte del consiglio direttivo hanno diritto di voto a prescindere da tale limitazione.

5) I soci sono tenuti a promuovere gli interessi dell'EOI secondo le proprie possibilità e ad astenersi da qualsiasi azione che possa recare danno al prestigio e alla finalità dell'EOI. Hanno l'obbligo di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali, di trasmettere gratuitamente all'EOI le relazioni e i lavori scientifici di competenza nonché di versare la quota associativa.

6) La comunicazione deve essere resa possibile in più lingue a seconda del tema trattato. I dettagli sono stabiliti dal consiglio direttivo.

§ 8 Cessazione dalla qualità di socio

1) La qualità di socio viene meno per recesso scritto o decesso della persona fisica (per le persone giuridiche con la perdita della personalità giuridica). In caso di recesso la quota associativa per l'anno solare in corso va versata interamente.

2) I soci che, pur avendo ricevuto due solleciti scritti, rimangono in arretrato con il pagamento delle quote associative, perdono i propri diritti di soci. Se successivamente costoro restano in arretrato con il pagamento delle quote per più di tre anni, decadono dalla qualità di socio. La perdita dei diritti e della qualità di socio diviene efficace nel momento in cui è accertata dal consiglio direttivo.

3) Il consiglio direttivo ha inoltre facoltà di escludere i soci che vengono meno ai principi dell'EOI, ne danneggiano l'immagine o ne violano lo statuto e le deliberazioni. A tale scopo è necessaria una maggioranza di 2/3 di tutti i membri del consiglio direttivo; sulle obiezioni sollevate contro la deliberazione del consiglio direttivo decide l'assemblea generale.

§ 9 Costituzione di sezioni

1) L'assemblea generale può deliberare a maggioranza la costituzione di sezioni in seno all'associazione per la trattazione di specifici settori o di particolari interessi dei soci.

2) L'emanazione di disposizioni dettagliate nonché il coordinamento delle attività delle sezioni sono competenza del consiglio direttivo. La relazione sull'attività delle sezioni deve essere presentata ad ogni assemblea generale.

3) Le sezioni hanno il diritto di nominare un membro del consiglio direttivo.

§ 10 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea generale (§ 11),
- 2) il consiglio direttivo (§ 12),
- 3) il comitato esecutivo (§ 13),
- 4) il/la presidente (§ 14),
- 5) i/le revisori/e dei conti (§ 16).

§ 11 Assemblea generale

- 1) L'assemblea generale è l'assemblea dei soci ai sensi della legge austriaca sulle associazioni (*Vereinsgesetz*) del 2002. Essa comprende tutti i soci, tenendo presente che in conformità al § 7 commi 3 e 4 ai soci non aventi diritto di voto spetta soltanto un voto consultivo.
- 2) L'assemblea generale ordinaria con nuove elezioni si tiene ogni quattro anni su convocazione del presidente.
Ogni anno ha luogo se possibile una conferenza internazionale degli ombudsman europei.
- 3) Le assemblee generali straordinarie vengono convocate dal/la presidente qualora lo richieda il consiglio direttivo o almeno un decimo dei membri con comunicazione scritta dell'ordine del giorno. L'assemblea deve aver luogo entro tre mesi.
- 4) L'assemblea generale è convocata tramite avviso scritto ai soci. Gli avvisi devono essere inviati almeno sessanta giorni civili prima dell'assemblea generale indicando l'ordine del giorno previsto e il termine di presentazione delle richieste ai sensi del § 7 comma 2 nonché i requisiti per l'esercizio del diritto di voto (§ 7 commi 3 e 4).
- 5) Qualora una richiesta non rientri nell'ordine del giorno, la relativa votazione può avere luogo soltanto con il consenso di oltre due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.
- 6) Sono riservate all'assemblea generale:
 - a) l'elezione del/la presidente, dei/delle due vicepresidenti, del segretario generale, degli altri membri del consiglio direttivo nonché dei/delle due revisori/e dei conti;
 - b) la determinazione delle quote associative;
 - c) la deliberazione sulla modifica dello statuto;
 - d) la ricezione e l'approvazione delle relazioni del consiglio direttivo, dei/delle revisori/e dei conti e delle sezioni;
 - e) l'esonero del consiglio direttivo;
 - f) la costituzione di sezioni;
 - g) la nomina a soci onorari di personalità che si siano distinte per meriti nei confronti dell'associazione nonché la revoca della qualifica di socio onorario;
 - h) la decisione sulle obiezioni sollevate contro il diniego dell'ammissione, l'ammissione o l'esclusione di membri;
 - i) la destituzione di membri del consiglio direttivo; in caso di destituzione del/la presidente, di un/a vicepresidente, del/la segretario/a o del/la tesoriere/a è necessario procedere immediatamente a una nuova elezione relativa a tale carica;
 - j) la consultazione e deliberazione sulle altre questioni all'ordine del giorno;
 - k) la deliberazione sullo scioglimento dell'associazione.
- 7) L'assemblea generale è regolarmente costituita qualora sia stata convocata nel rispetto dei termini, indipendentemente dal numero dei soci presenti. Per tutte le elezioni e deliberazioni dell'assemblea generale è richiesta la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
- 8) Per deliberare sugli oggetti di cui alle lettere c), e k) del comma 6 è richiesta una maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Tali deliberazioni acquisiscono efficacia solo qualora entro due mesi dalla comunicazione la metà di tutti i soci non abbia presentato ricorso scritto.
- 9) L'assemblea generale è presieduta dal/la presidente, e in caso di suo impedimento dal/la vicepresidente con maggiore anzianità di servizio o da un/a presidente eletto/a per l'occasione dall'assemblea.

§ 12 Consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo è composto dal/la presidente, dai/dalle due vicepresidenti, dal/la segretario/a, dal/la tesoriere/a, da un/a rappresentante di ogni sezione nonché da ulteriori membri nel numero minimo di tre e nel numero massimo di venti.

2) Il Consiglio direttivo viene eletto tra i rappresentanti (titolari o sostituti) dei soci istituzionali e tra i soci individuali, e almeno tre quinti del consiglio direttivo al momento della loro elezione devono rivestire la carica di rappresentanti di un'istituzione di diritto pubblico con funzioni di ombudsman o di difesa civica (socio istituzionale). Le commissioni parlamentari per le petizioni possono, previa deliberazione del consiglio direttivo, avere un proprio rappresentante in seno al consiglio stesso.

I soci individuali possono entrare a far parte del consiglio direttivo solo se designati o nominati in ragione dell'esperienza professionale maturata o dell'attività svolta in questo specifico ambito presso un'università, quali membri di una commissione per le petizioni, di una OING, di un'organizzazione per i diritti umani, in settori scientifici, nel campo del controllo amministrativo, o quali membri di istituti operanti nel settore di pertinenza dell'ombudsman.

In caso di recesso di un membro dal consiglio direttivo nel corso del mandato, il consiglio direttivo ha facoltà di cooptare al suo posto un altro membro eleggibile dotato a sua volta diritto di voto.

L'elezione deve tener conto della composizione dei soci, in particolare della provenienza regionale e del tipo di attività a livello nazionale, regionale e locale. Al massimo quattro membri del consiglio direttivo possono provenire dallo stesso Stato.

3) Il consiglio direttivo è eletto per un periodo di quattro anni e rimane in carica fino all'elezione del nuovo consiglio direttivo.

4) Il consiglio direttivo è regolarmente costituito qualora tutti i suoi membri siano stati convocati e ne siano presenti almeno sette o almeno la metà. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti è determinante il voto del/la presidente.

5) È ammessa la deliberazione mediante circolazione degli atti soltanto se entro un mese questa risulta confermata per iscritto o per e-mail da almeno tre quarti dei membri del consiglio direttivo. Inoltre ogni deliberazione mediante circolazione degli atti deve essere presentata durante la prima successiva riunione del consiglio e registrata ufficialmente a verbale.

a) L'ammissione di nuovi membri mediante risoluzioni circolari è possibile solo in casi eccezionali se, da un lato, vengono soddisfatti i criteri di ammissibilità del candidato e il Segretario generale in collegamento con il Presidente, i Vicepresidenti sono stati esaminati e non esistono altri motivi che contraddicano l'appartenenza. Se tutti i criteri sono soddisfatti, questa forma di ammissione continuerà ad essere resa possibile dalla risoluzione circolare e dalla decisione caso per caso, in base al quale in dei membri del comitato esecutivo deve dichiararsi per iscritto o tramite e-mail.

- 6) Al consiglio direttivo spettano tutti i compiti non riservati agli altri organi, in particolare il compito di redigere il programma annuale di lavoro, la relazione sull'attività svolta e il bilancio preventivo nonché di approvare il conto consuntivo.
- 7) Il consiglio direttivo deve informare i soci sull'attività e la gestione finanziaria dell'EOI in occasione dell'assemblea generale o comunque entro quattro settimane su motivata richiesta da parte di un decimo dei membri. Inoltre deve presentare all'assemblea generale proposte per l'elezione del nuovo consiglio direttivo tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1 e 2.
- 8) Il consiglio direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno su invito scritto del/la Presidente con indicazione dei temi in discussione. L'invito deve pervenire ai membri del consiglio direttivo almeno quattordici giorni prima. Il/La presidente è tenuto/a a convocare una riunione del consiglio direttivo presso la sede dell'associazione, qualora almeno cinque membri del consiglio direttivo lo richiedano per iscritto indicando i temi da trattare.
- 9) Il consiglio direttivo conferma il/la segretario/a generale eletto/a nell'assemblea generale quale membro del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e designa il segretario generale ed un membro o più membri del consiglio direttivo di dirigere la segreteria.

§ 13 Comitato esecutivo

- 1) Il comitato esecutivo è composto dal/la presidente, da due vicepresidenti, dal/la segretario/a, dal/la tesoriere/a, dal/la segretario/a generale da altri uno o due membri del consiglio direttivo,
- 2) Il comitato esecutivo organizza e prepara le riunioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo.
- 3) Il comitato esecutivo attua le deliberazioni dell'assemblea generale nonché del consiglio direttivo ed è responsabile dell'ordinaria amministrazione.
- 4) Il comitato esecutivo sottopone al consiglio direttivo proposte per l'ulteriore sviluppo dell'Istituto.
- 5) È ammessa la deliberazione mediante circolazione degli atti soltanto se entro un mese questa viene confermata per iscritto o per e-mail da almeno tre quarti dei membri del consiglio direttivo. In proposito si applica per analogia il § 12 comma 5 dello statuto.
- 6) Le deliberazioni e i verbali del comitato esecutivo devono essere portati a conoscenza di tutti i membri del consiglio direttivo senza dilazione.

§ 14 Presidente

- 1) Il/La presidente è eletto per quattro anni, è ammessa un'unica rielezione.
- 2) Il/La presidente rappresenta l'associazione, convoca l'assemblea generale e le riunioni del consiglio direttivo, di cui assume anche la presidenza.
- 3) Il diritto di firma spetta al/la presidente - in caso di suo impedimento a un/a vicepresidente - nonché al/la segretario/a generale. Per le questioni finanziarie è richiesta inoltre la firma del/la tesoriere/a.
- 4) Criteri per la carica di presidente:
Un socio istituzionale può essere proposto dal consiglio direttivo per la carica di presidente in presenza dei seguenti requisiti:

- a) rappresentante titolare o sostituto di un'istituzione operante nell'ambito di pertinenza dell'ombudsman nazionale, regionale, locale
- b) personalità benemerita con esperienza professionale internazionale o scientifica o specifica in materia
- c) assenza di condanne penali
- d) un socio individuale può essere proposto dal consiglio direttivo per la carica di presidente, quando si tratti di personalità eminente, che si distingue per una pluriennale appartenenza all'EOI (almeno 10 anni come socio individuale e inoltre almeno 4 anni come membro del consiglio direttivo), per esperienza scientifica e attività nell'ambito dei diritti umani e dell'EOI, e che sia stato proposto a tale carica con la maggioranza di tre quarti dei voti dal Consiglio direttivo e venga eletto a tale carica dall'assemblea generale con il 75% dei voti validi.
- e) Qualora un presidente si dimetta dalla carica nel corso del suo mandato, il primo vicepresidente convoca entro 2 mesi assieme al segretario generale una riunione del consiglio direttivo col compito di eleggere un presidente ad interim che rimarrà in carica per la restante durata del mandato fino alla successiva assemblea generale. Il presidente ad interim può essere proposto per la carica di presidente in seno al consiglio direttivo fino alla successiva assemblea generale, e quindi potrà essere eletto dalla stessa.

§ 15 Rappresentanza e compiti degli altri membri del consiglio direttivo

- 1) Il/La vicepresidente con maggiore anzianità di servizio sostituisce il/la presidente in caso di decadenza dalla carica o di altro impedimento in tutte le funzioni di sua pertinenza. In caso di impedimento di detto/a vicepresidente, si incaricano nell'ordine l'altro/a vicepresidente, il/la segretario/a, il/la tesoriere/a, il/la segretario/a generale e gli altri membri del consiglio direttivo, dando la precedenza a quello con maggiore anzianità di servizio (in caso di pari anzianità di servizio al più anziano di età). I membri del consiglio direttivo decadono dalla carica o dalla funzione in caso di perdita dello status di ombudsman o di suo sostituto, di perdita delle funzioni o delle attività professionali nonché di condanne penali, destituzione, dimissioni volontarie dalla professione o dalla carica.
- 2) Il/La segretario/a tiene i verbali dell'assemblea generale e del consiglio direttivo.
- 3) Il/La tesoriere/a è responsabile della regolare amministrazione dei fondi e presenta al consiglio direttivo lo schema di bilancio preventivo nonché il conto consuntivo.
- 4) Il/la segretario/a generale dirige la segreteria dell'EOI e cura tutte le attività correnti che il consiglio esecutivo lo incarica di svolgere autonomamente.
- 5) Autenticazione di documenti e di altri strumenti.
Tutti i mandati di pagamento in denaro devono essere controfirmati a nome dell'EOI dal segretario generale e dal tesoriere o da un componente del comitato esecutivo facente funzioni.
- 6) In caso di dimissioni del/la segretario/a o del/la tesoriere/a il consiglio direttivo elegge al suo interno un membro che assume tale incarico fino alla successiva assemblea generale.

§ 16 Revisori/e dei conti

1) I/le due revisori/e dei conti hanno il compito di verificare la gestione finanziaria dell'associazione e di riferirne per iscritto all'assemblea generale. I/Le revisori/e dei conti non possono essere membri del consiglio direttivo.

2) Il mandato dei/delle revisori/e dei conti dura due anni e termina con l'elezione dei/delle nuovi/e revisori/e dei conti.

§ 17 Rimborso spese

Le spese connesse con l'esercizio di una funzione associativa non vengono rimborsate dall'EOI. Il consiglio direttivo può tuttavia deliberare che siano rimborsate in tutto o in parte le spese sostenute nell'espletamento di un incarico.

§ 18 Collegio arbitrale

1) Tutte le controversie relative ai rapporti associativi sono devolute al collegio arbitrale, che rappresenta un „organo di conciliazione“ ai sensi della legge austriaca sulle associazioni (*Vereinsgesetz*) del 2002 e non un collegio arbitrale ai sensi del §§ 577 ss. del codice di procedura civile austriaco.

2) Il collegio arbitrale è composto da cinque soci aventi diritto di voto, individuati nel modo seguente. Una delle parti designa come arbitri due soci dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Su invito del consiglio direttivo l'altra parte in causa designa a sua volta entro 14 giorni due componenti del collegio arbitrale. Dopo essere stati informati dal consiglio direttivo, gli arbitri designati eleggono entro altri 14 giorni un quinto membro chiamato a presiedere il collegio arbitrale. A parità di voti si procede al sorteggio tra i candidati. I componenti del collegio arbitrale non possono appartenere ad alcun organo – eccettuata l'assemblea generale – la cui attività sia oggetto della controversia.

3) Il collegio arbitrale delibera a maggioranza semplice dei voti dopo aver udito entrambe le parti in presenza di tutti i suoi membri e decidendo secondo scienza e coscienza. Le sue decisioni sono definitive all'interno dell'associazione.

§ 19 Disposizioni transitorie

Tra i soci classificati come ordinari ai sensi dello statuto in vigore dall'8 febbraio 2000 si considerano, a prescindere dalla nuova formulazione del § 6,

1) soci istituzionali ai sensi del § 6 comma 1 del presente statuto le istituzioni con funzioni di ombudsman e le persone giuridiche che in base alla loro richiesta, alla deliberazione del consiglio direttivo e alle deliberazioni dell'assemblea generale relative alle diverse quote associative hanno rivestito finora la qualifica di soci istituzionali,

2) soci individuali ai sensi del § 6 comma 2 del presente statuto tutti i rimanenti soci, con riserva di modificarne il diritto di voto ai sensi del § 7 comma 4 del presente statuto.

§ 20 Scioglimento dell'associazione

Nel caso di uno scioglimento facoltativo, una chiusura dell'associazione da parte di autorità pubbliche, ed anche se l'attuale favoreggiamento delle offerte non esiste più, i restanti beni dell'associazione dovranno essere usati secondo § 4a Z 1 lit. d e e EStG 1988 (legge sull'imposta sul reddito. La decisione al riguardo spetta all'assemblea generale.

Validità dello statuto: lo statuto entra in vigore il 01.10.2017